

## **Capitolo XXVIII**

### **DELL' ABORTO**

**Art. 477.** L' aborto in ogni fase della gravidanza è eticamente proibito ed è inoltre punito dalla Legge.

**Art. 478.** Di fronte ad eccezione prevista dalla Legge occorre eseguire l' aborto in tutti i casi dietro sottoscrizione del Consenso informato da parte della paziente o del marito o dei congiunti o del legale rappresentante. La certificazione della necessità di interrompere la gravidanza spetta alla Giunta medica<sup>1</sup>, della quale almeno uno dei suoi membri deve essere esperto nella malattia che ha dato origine alla proposta. In tutti i casi l' aborto deve essere eseguito in un ambiente avente tutte le risorse della scienza.

**Art. 479.** Le eccezioni delle norme etiche e legali sono le seguenti:

- a) necessità assoluta di salvare la vita della madre, una volta esaurite tutte le risorse della scienza;
- b) qualora la gravidanza fosse stata la conseguenza di uno stupro oppure di un oltraggio al pudore commesso nei confronti di una donna incapace o malata di mente, nel cui caso il Giudice della causa, se lo ritenesse procedibile, dovrà autorizzare l' intervento;
- c) di fronte ad accertata prova scientifica di embrione affetto da alterazioni genetiche irreversibili, le cui caratteristiche assicurano la morte del neonato anche con l' assistenza tecnologica più sofisticata esistente per il sostegno della vita, e successivamente ad autorizzazione giudiziaria.

**Art. 480.** Le istituzioni e le organizzazioni assistenziali (pubbliche, mutualistiche, private, ecc.) sono obbligate a rispettare la libertà di coscienza dei professionisti qualora, formulate le eccezioni e adempiuti i requisiti legali previsti, l' aborto dovesse essere eseguito.

**Art. 481.** La scienza in generale e i medici e i giuristi in particolare sono obbligati a impegnarsi nel lavoro congiunto volto a raggiungere un consenso tale che accolga le condizioni oggi contrapposte e che dia luogo a posizioni di coscienza e di parere irriducibili relativamente all' aborto.

---

<sup>1</sup> N.d.T.: La Giunta medica, in questo caso specifica istituzione argentina, è l' equivalente alla Commissione Medica italiana